

DDL di stabilità 2011: dalla Camera dei Deputati il primo via libera.

19 Novembre 2010

L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" ([DDL 3778/C](#) - Relatore On. Marco Maria Milanese del Gruppo parlamentare PdL).

In corso d'esame sono state introdotte numerose norme al testo iniziale del Governo. Tra queste, in particolare, si segnalano:

IVA cessioni immobiliari e proroga detrazione del 55%

Sono state introdotte **due norme** richieste ed auspiccate dall'ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su "Interventi ANCe" del 3 novembre 2011, n.43). La prima, in particolare, è relativa alla modifica della disciplina dell'applicabilità dell'**IVA sulle cessioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate dalle imprese** costruttrici o ristrutturatrici degli stessi, con l'**estensione, da 4 a 5 anni dall'ultimazione dei lavori, del termine per l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto** (a modifica dell'art.10, 1° comma, n.8-bis), del DPR 633/1972). L'altra disposizione riguarda la **proroga, per il 2011, della detrazione fiscale del 55% per le ristrutturazioni energetiche degli edifici**, di cui all'art.1, commi 344-347 della L. 296/2006, suddivisa in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 come ora).

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Prevista la concessione di un credito d'imposta **a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo** a Università o a Enti pubblici di ricerca, finanziato con un'autorizzazione di spesa di 100 milioni per il 2011. Il credito spetterà agli investimenti realizzati da gennaio a dicembre 2011.

Leasing immobiliare

Vengono disposte alcune **modifiche al regime tributario dell'istituto**. Previsto, in particolare, a modifica dell'art.57, del DPR 131/1986, che l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidamente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

In deroga alle disposizioni di cui all'art.3, della L.212/2000, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010.

Federalismo fiscale

Al fine di favorirne l'attuazione viene **affidata alla Società per gli studi di settore (SOSE)** di cui all'art.10, comma 12 della L.146/1998, **la predisposizione delle metodologie e l'elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi**, nei settori diversi dalla sanità, **dalle Regioni e dagli Enti locali**, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è, inoltre, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Ammortizzatori sociali

Viene prevista la **proroga della concessione**, sulla base di specifici accordi governativi, per un periodo non superiore a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, **di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale**, anche con riferimento a settori

produttivi ed aree regionali. La misura dei trattamenti viene ridotta del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 in caso di seconda proroga e del 40 in caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo a condizione di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Il Ministero del Lavoro invierà bimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali.

Detassazione salario di produttività

Per il **2011**, viene **prorogata la defiscalizzazione della parte del salario riconducibile ad incrementi di produttività del lavoro**.

Nello specifico, viene previsto il limite di 40.000 euro per il reddito annuo dei lavoratori che possono beneficiare di un'imposta sostitutiva al 10% su una parte del salario legata all'aumento di produttività (in questa, oltre ai premi di risultato sono ricompresi, come chiarito da apposite circolari dell'Agenzia delle Entrate, straordinari, turnazione, lavoro notturno) entro il limite di 6.000 euro lordi annui. Con riferimento allo stesso arco temporale viene concesso, inoltre, lo sgravio dei contributi dovuti dal datore di lavoro con i criteri e le modalità previste al riguardo dalla L.247/2007 (di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 per il welfare), che rinvia il calcolo dello sgravio contributivo ad un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individuando quale requisito essenziale che le erogazioni siano previste da accordi o contratti territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività.

Patto di stabilità

Viene **reformulata la disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti locali per il triennio 2011-2013**. In particolare, i Comuni e le Province con più di 5.000 abitanti dovranno applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 le seguenti percentuali:

- Province: 8,3 per cento nel 2011, 10,7 per cento nel 2012 e nel 2013;
- Comuni: 11,4 per cento nel 2011 e 14 per cento nel 2012 e 2013.

In sede di prima applicazione del nuovo Patto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città, da emanarsi entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tener conto degli impegni per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dalla disposizione non possono, comunque, derivare effetti negativi, in termini di indebitamento netto, superiori a 480 milioni di euro.

Vengono disposte, inoltre, specifiche deroghe al Patto. In particolare, si prevede l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno delle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, delle spese sostenute da Province e Comuni per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile e degli interventi realizzati direttamente dagli Enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative connesse ai grandi eventi di cui all'art.5 bis, comma 5 del DL 343/2001, convertito dalla L.401/2001, nonché delle risorse provenienti, direttamente ed indirettamente dall'Unione europea.

Inoltre, i Comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto potranno escludere dal saldo rilevante ai fini del Patto relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, entro un tetto di 2,5 milioni di euro annui.

Resta confermato, infine, fino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti.

Altre disposizioni riguardano la disciplina del **Patto di stabilità per le Regioni**. In particolare, per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio

2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

12,3 per cento per il 2011; 14,6 per cento per il 2012; 15,5 per cento per il 2013.

Ugualmente sono stabilite le riduzioni percentuali in termini di cassa:

13,6 per cento per il 2011; 16,3 per cento per il 2012; 17,2 per cento per il 2013.

Sono escluse dalla disciplina del Patto, tra l'altro, le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale e i pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. A tale riguardo viene precisato che ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali. Specifiche disposizioni vengono dettate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Torino- Lione

Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo e il Governo francese per **la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione**, integrativo di quello ratificato ai sensi della L.228/2002, la società Rete Ferroviaria Italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011 per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

Eventi sismici Umbria

Per far fronte agli **eventi sismici** che hanno colpito l'Umbria a dicembre 2009, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Disavanzi sanitari

per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro sottoscritti ai sensi dell'art.1, comma 180, della L.311/2004 e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge, viene previsto che **non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle Regioni stesse fino al 31 dicembre 2011.**

Inoltre, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, effettuati prima della data di entrata in vigore del DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010, non producono effetti dalla data suddetta fino al medesimo termine del 31 dicembre 2011.

Altre **disposizioni già contenute nel testo iniziale** attengono alla fissazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il bilancio di previsione per ciascun anno indicati nell'Allegato1. Al riguardo, gli interventi recati dal provvedimento sono contenuti in circa 1.000 milioni per l'anno 2011, in 3.000 milioni per l'anno 2012 ed in 9.500 milioni per il 2013. Viene previsto, altresì, che una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale è destinata ad interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso, come specificato in corso d'esame, è fatta salva la ripartizione territoriale, secondo la quale l'85 per cento delle risorse è destinato al Mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle regioni del centro- nord.

Vengono, inoltre, introdotte modifiche alla misura dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali indicate nell'Allegato 2 e viene prevista l'approvazione delle Tabelle allegate al provvedimento. Al riguardo, il contenuto delle Tabelle è stato oggetto di revisione ad opera della legge di contabilità e finanza pubblica (L.196/2009): le tabelle A e B (che riportano gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) restano invariate; la tabella C (che indica le quote da iscrivere in bilancio per il finanziamento delle leggi di spesa permanente) non contiene più le spese obbligatorie tra cui vi rientrano le spese connesse ad accordi comunitari ed internazionali ed, in parte, quelle destinate al funzionamento degli Enti pubblici; le precedenti tabelle D, E ed F sono confluite nella nuova tabella E recante gli importi delle quote destinate al finanziamento delle leggi che, nel triennio

di riferimento, dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale con i relativi rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni; la nuova tabella D contiene, invece, i definanziamenti di spesa della sola parte corrente.

Negli Allegati 3 e 4 del provvedimento sono, tra l'altro, indicati gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato del disegno di legge di stabilità nonché un quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2011 a raffronto con quelle assestate nel 2010.

In corso d'esame è stata **soppressa la norma** (di cui all'art.1, comma 5) con cui si prevedeva che, il CIPE, su richiesta delle singole Regioni, potesse disporre la riduzione dei trasferimenti delle risorse relative alla **quota regionale dei FAS** in luogo di quella prevista per il trasporto pubblico e per l'edilizia sanitaria pubblica.

Il disegno di legge è atteso ora al vaglio del Senato.

Per i precedenti si veda la notizia del 26 ottobre 2010.